



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR 10 Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTI gli artt.3 e 11 della legge sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del Libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. n.23081 del 18.07.1995 con il quale l’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha approvato il disciplinare del libro genealogico della razza bovina Valdostana;

VISTA la nota del 31/05/2010, con la quale L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini della Razza Valdostana ha presentato una richiesta intesa ad ottenere l’approvazione delle modifiche apportate alle norme tecniche del disciplinare del libro genealogico, così come deliberato dalla Commissione tecnica centrale nella riunione del 12/05/2010;

VISTA la ministeriale n.16742 del 22/07/2010 con la quale quest’Amministrazione ha restituito la documentazione trasmessa in quanto alcune modifiche approvate non erano compatibili con la legislazione nazionale e comunitaria ed anche per l’emergere di alcune incompatibilità tra le nuove norme tecniche approvate ed il disciplinare di base non modificato;

VISTA la nota del 30/12/2010, con la quale L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini della Razza Valdostana ha riproposto una nuova richiesta intesa ad ottenere l’approvazione delle modifiche apportate al disciplinare di base ed alle norme tecniche, nonché al disciplinare del corpo degli esperti di razza, al disciplinare per le valutazioni genetiche in stazione ed al disciplinare per il trapianto embrionale, così come deliberato dalla Commissione tecniche centrale nella riunione del 3/12/2010;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni, in parte formali e in parte di tipo operativo, al testo dei disciplinari del libro genealogico sopra proposti;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nel suo insieme e così come riformulata, risulta rispondere alle finalità di miglioramento selettivo della razza bovina Valdostana;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR 10 Produzioni animali

DECRETA :

ART.1 - E' approvato e vistato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico della razza bovina Valdostana costituito da 29 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (Allegato A).

ART.2 – E' approvato e vistato il nuovo testo delle norme tecniche di selezione della razza bovina Valdostana, costituito da 13 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (Allegato B).

ART.3 – E' approvato e vistato il testo del disciplinare del corpo degli esperti della razza bovina Valdostana, costituito da 11 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (Allegato C).

ART.4 – E' approvato e vistato il testo del disciplinare per i controlli genetici in stazione costituito da 12 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (Allegato D).

Roma, li

Il Direttore Generale
Giuseppe Blasi

INDICE

Disciplinare del libro genealogico della razza bovina Valdostana

CAPITOLO I Ordinamento e organizzazione del libro genealogico	5
CAPITOLO II Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei riproduttori	11
CAPITOLO III Identificazione dei bovini appartenenti al libro genealogico	16
CAPITOLO IV Schede, moduli e registri del libro genealogico	17
CAPITOLO V Mostre e concorsi	20
CAPITOLO VI Obblighi degli allevatori - finanziamento del libro genealogico	21
CAPITOLO VII Disposizioni generali	24

Norme tecniche di selezione	27
------------------------------------	-----------

Disciplinare del Corpo degli esperti di razza	39
--	-----------

Disciplinare per i controlli genetici in stazione della razza bovina Valdostana	43
--	-----------

All. A**Disciplinare del libro genealogico
della razza bovina Valdostana****Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n° 30, sulla Disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico della razza Valdostana è gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, di seguito denominata A.N.A.Bo.Ra.Va., ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. del 22-06-1987, ed è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

CAPITOLO I***Ordinamento e organizzazione
del libro genealogico*****Art. 2**

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di produzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Le attività del libro genealogico sono svolte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali fermo restando il disposto del art. 6, ultimo comma del presente disciplinare.
3. Nel libro genealogico vengono iscritti i soggetti di razza Valdostana Pezzata Rossa (VPR), Valdostana Pezzata Nera (VPN) e Valdostana Castana (CAST).

Art. 3

1. Allo svolgimento dell'attività del libro genealogico dell'Associazione Nazionale Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) provvede mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) l'Ufficio Centrale (UC);
 - c) gli Uffici Periferici (UP);
 - d) il Corpo degli Esperti (CE).

Art. 4

1. La CTC:
 - a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo delle razze; stabilisce le metodologie per l'azione di selezione. A tale scopo predispone le norme tecniche di selezione ed eventuali modifiche del presente disciplinare;
 - b) provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utile al miglioramento della popolazione bovina di razza Valdostana inerenti al libro genealogico;
 - c) provvede alla predisposizione delle direttive e delle norme tecniche per l'attuazione delle prove di progenie, delle valutazioni genetiche in stazione e di campo e alle valutazioni morfo-funzionali;
 - d) può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
2. Della CTC fanno parte:
 - a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella persona del funzionario dallo stesso Ministero incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - b) un rappresentante del Ministero della Salute;
 - c) tre funzionari tecnici rappresentanti delle

- Regioni a statuto ordinario e speciale nelle quali il numero dei capi iscritti al libro genealogico della razza ha maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura.
- d) sei rappresentanti degli allevatori nominati dall'A.N.A.Bo.Ra.Va.;
 - e) due esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dell'A.N.A.Bo.Ra.Va.
 - f) il Presidente dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. o suo delegato;
 - g) un rappresentante nominato dall'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei controlli funzionali;
 - h) Il Direttore dell'Associazione Nazionale che partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario.
3. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti.
 4. I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
 5. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
 6. La convocazione della CTC è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.
 7. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
 8. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'Associazione.
 9. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente più anziano.
 10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

11. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

1. L'U C provvede:
 - a) al coordinamento del lavoro degli Uffici Periferici (UP), anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare;
 - b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del libro genealogico, compresa l'elaborazione informatica, la stampa dei documenti, di certificati di propria competenza;
 - c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori.
2. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'A.N.A.Bo.Ra.Va.

Art. 6

1. Gli UP provvedono:
 - a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del libro genealogico previste dal presente disciplinare;
 - b) a compilare e ad aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta rientra nella loro competenza, a norma del successivo art. 17;
 - c) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.
2. Le associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'A.N.A.Bo. Ra.Va. provvedono all'organizzazione e al funzionamento degli UP del libro genealogico .
3. Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è, per

quanto di competenza dell'UP del libro genealogico, il direttore dell'Associazione Regionale Allevatori.

4. Qualora non si verifichi il caso previsto dai comma precedenti, l'A.N.A.Bo.Ra.Va. provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività.
5. L'A.N.A.Bo.Ra.Va. potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più UP del libro genealogico qualora nelle province interessate le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.
6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli UP è svolta dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

Art. 7

1. Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dall'UC del libro genealogico, approvato dalla CTC e reso operativo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Gli Esperti hanno il compito della valutazione morfologica dei tori e delle vacche iscritti al libro genealogico, nonché dei bovini presenti in mostre e concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.
3. L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dell'A.N.A.Bo.Ra.Va.
4. Il Corpo degli Esperti opera secondo quanto prescritto dalle apposite norme tecniche di selezione.

CAPITOLO II

Ammissione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei riproduttori

Art. 8

1. L'adesione al libro genealogico è volontaria.
2. Possono essere ammessi al libro genealogico tutti gli allevamenti che possiedono dei soggetti di razza Valdostana.
3. Per l'ammissione di un allevamento al libro genealogico, l'allevatore deve farne esplicita richiesta per iscritto, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, dichiarando di accettare il disciplinare e le eventuali modifiche apportate dagli organi competenti.
4. Gli allevamenti da ammettere al libro genealogico devono:
 - a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle norme tecniche;
 - b) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionali esercitati dall'Associazione Italiana Allevatori, approvati con D.M. n.12148 del 28 maggio 2010;
 - c) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
5. L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale Allevatori previo il giudizio di idoneità limitatamente a quanto previsto dal precedente comma a) formulato da un esperto della razza.
6. L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al libro genealogico, può ricorrere all'UC il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso.

7. I centri di produzione di materiale seminale, di embrioni, di germoplasma etc., ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del libro genealogico.

Art. 9

1. Il libro genealogico comprende:
 - a) Registri Genealogici principali:
 - *Registro Genealogico Vacche (RGV)*;
 - *Registro Genealogico Tori (RGT)*.
 - b) Registri Genealogici supplementari:
 - *Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB)*;
 - *Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB)*;
 - *Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV)*;

Art. 10

Registri genealogici principali

1. Registro Genealogico Vacche (RGV): sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.
2. Alle bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche cui si riconosca un particolare pregio riproduttivo, secondo le indicazioni della CTC, può essere attribuita la qualifica di "vacca madre di toro per fecondazione artificiale". Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata annualmente. Le bovine con tale qualifica vengono pubblicate sul catalogo di cui all'art. 21.

3. Registro Genealogico Tori (RGT): sono iscritti a partire dall'età di 8 mesi tutti i riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.
4. L'UC sospende dall'uso (con eventuale obbligo di macellazione), secondo i criteri stabiliti dalla CTC, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT), ovvero qualora l'UC ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani.
5. E' compito dell'A.N.A.Bo.Ra.Va. la conservazione di un certo numero di dosi di materiale seminale per ogni toro risultato positivo alla valutazione genetica. Inoltre, per scopi di studi scientifici e per la costituzione di una banca genetica storica del germoplasma, è consentita la conservazione di un numero ridotto di dosi di materiale seminale di tori risultati negativi alla valutazione genetica.

Art. 11

Registri genealogici supplementari

1. Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB): vengono iscritti i soggetti maschi e femmine in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche. L'origine gemellare deve figurare sui documenti genealogici. L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando il trapianto è stato effettuato secondo i requisiti stabiliti dalla CTC.

2. Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB): vengono iscritti tutte le femmine in assenza dei requisiti previsti per il Registro Genealogico Giovane Bestiame.
3. Il Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame è suddiviso a sua volta in due Sezioni, a seconda della completezza dell'informazione genealogica posseduta dal soggetto iscritto:
 - a) Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame A (RGSGB A) nel quale vengono iscritte tutte le femmine con entrambi i genitori dichiarati.
 - b) Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame B (RGSGB B) nel quale vengono iscritte tutte le femmine non in possesso di entrambi i genitori dichiarati.
4. Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV): sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, con ascendenza incompleta o mancante, oppure provenienti dal Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.
5. Il Registro Genealogico Supplementare Vacche è suddiviso a sua volta in due Sezioni, a seconda della completezza dell'informazione genealogica posseduta dal soggetto iscritto:
 - a) Registro Genealogico Supplementare Vacche A (RGSGB A) nel quale vengono iscritte tutte le femmine con entrambi i genitori dichiarati ed in possesso delle caratteristiche di razza.
 - b) Registro Genealogico Supplementare Vacche B (RGSGB B) nel quale vengono iscritte tutte le femmine non in possesso di entrambi i genitori dichiarati ed in possesso delle caratteristiche di razza.

Art. 12

1. L'UC del libro genealogico, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al libro genealogico.
2. L'allevatore deve rendere disponibili alla verifica di parentela i soggetti indicati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana; ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'allevamento dal libro genealogico.

Art. 13

1. Le valutazioni morfologiche di maschi e femmine iscritti al libro genealogico vengono effettuate da un esperto di razza secondo le norme tecniche.

Art. 14

1. Il calendario delle visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al libro genealogico sono concordate dall'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori.
2. Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati.

Capitolo III

Identificazione dei bovini appartenenti al libro genealogico

Art. 15

1. L'identificazione dei soggetti di cui all'art. 9 del presente disciplinare viene effettuata mediante applicazione di marche auricolari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita.
3. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'identificazione degli animali essi potranno essere adottati conformemente ad apposita delibera della CTC.

Art. 16

1. Nel caso che un animale perda la marca auricolare questa, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituita da un altro contrassegno riprodotto la sigla ed il numero originario di matricola.

Capitolo IV

Schede, moduli e registri del libro genealogico

Art. 17

1. Per il funzionamento del libro genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:
 - a) dichiarazione di parto - nascita marcatura, da compilare a cura del proprietario e da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'UC del libro genealogico;
 - b) dichiarazione di nascita da trapianto embrionale, da compilare a cura del proprietario da inviarsi all'UP ed in copia all'UC del libro genealogico;
 - c) Registro Genealogico Vacche, tenuto dall'UC del libro genealogico;
 - d) Registro Genealogico Tori, tenuto dall'UC del libro genealogico;
 - e) Registro Genealogico Giovane Bestiame, tenuto dall'UC del libro genealogico;
 - f) Registro Genealogico Supplementare Vacche A e B, tenuto dall'UC del libro genealogico;
 - g) Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame A e B, tenuto dall'UC del libro genealogico;
 - h) scheda di valutazione morfologica redatta dagli esperti;
 - i) certificato genealogico, rilasciato dagli UP;
 - j) certificato di deposito della formula DNA rilasciato dall'UC del libro genealogico;
 - k) eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'UC.

2. Tutti i documenti potranno essere riportati su supporto informatico.

Art. 18

Certificati del libro genealogico

1. Certificato genealogico.
 - a) Hanno diritto al certificato genealogico tutti i soggetti iscritti ai registri genealogici principali e supplementari di cui agli specifici articoli del presente disciplinare che siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche norme tecniche.
 - b) Il certificato genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall'UP della provincia in cui è nato il soggetto.
 - c) Riporta l'indicazione del registro genealogico in cui il soggetto è iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione morfologica.
 - d) Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve essere aggiornato ad ogni passaggio di proprietà.
 - e) In caso di smarrimento o di necessità contingenti, debitamente denunciati dall'interessato, può essere rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben evidente la dizione "duplicato".
 - f) Quali appendici al certificato genealogico sono inoltre previsti i certificati, emessi dall'UC, per la commercializzazione di sperma, embrioni, ovuli, seme, ecc. originati da soggetti iscritti al libro genealogico.
 - g) Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli, seme, ecc. sono rilasciati dall'UC del libro genealogico specifici certificati su apposito modello con apposto il visto di approvazione dell'UC stesso.
 - h) Detti certificati sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono classificati riproduttori di razza pura, nonché agli embrioni, ovuli, seme, ecc., da cui si originano soggetti parimenti classificati.

2. Certificato di deposito formula dna

- a) Il certificato di deposito della formula DNA è rilasciato su richiesta dell'interessato dall'UC del libro genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del risultato del laboratorio incaricato dalla Associazione alla analisi e riporta la formula DNA del soggetto.

Art. 19

1. I certificati indicati all'art. 18 portano impresso un bollo, possibilmente a secco di cui l'A.N.A.Bo.Ra.Va, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio di impresa, detiene il timbro a garanzia della origine dei soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 20

1. Tutti i documenti indicati nel disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni dell'UC del libro genealogico.

Art. 21

1. L'UC del libro genealogico provvede annualmente alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:
 - a) catalogo dei tori iscritti al Registro Genealogico Tori;
 - b) catalogo delle Vacche Madri di Toro per Fecondazione Artificiale presenti negli allevamenti di libro genealogico nell'anno precedente.

Capitolo V

Mostre e concorsi

Art. 22

1. Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al libro genealogico devono essere organizzati secondo le apposite norme predisposte dall'UC ed approvate dalla CTC.

Capitolo VI

Obblighi degli allevatori - finanziamento del libro genealogico

Art. 23

1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al libro genealogico si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro genealogico;
 - b) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori;
 - c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo le norme tecniche del presente disciplinare e le decisioni emanate dal Comitato Tecnico dei Controlli;
 - d) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale tori non autorizzati o sospesi dall'Associazione Nazionale di Razza;
 - e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del libro genealogico;
 - f) a fornire, quando richiesto, agli organi competenti del libro genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
 - g) a partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del libro genealogico qualora l'UP o l'UC del libro genealogico lo ritenga opportuno;
 - h) a destinare una parte delle vacche e delle giovenche per accoppiamenti programmati al fine di ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione dell'Associazione Nazionale di Razza per

l'effettuazione delle specifiche prove genetiche, secondo le delibere della CTC;

- i) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla CTC.

Art. 24

1. L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente Disciplinare comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonimento;
 - b) addebito del costo effettivo dei servizi del libro genealogico;
 - c) annullamento delle genealogie di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
 - d) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento dal libro genealogico;
 - e) radiazione dell'allevamento dal libro genealogico;
 - f) denuncia dell'allevatore all'autorità giudiziaria in caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'A.N.A.Bo.Ra.Va, dopo aver sentito il parere del Direttore dell'UP competente per territorio.
3. In caso di bisogno potrà essere adottato un Regolamento Interno che determini per le varie infrazioni il provvedimento da adottare.

Art. 25

1. Al finanziamento del libro genealogico si provvede in sede centrale con:
 - a) quote contributive versate delle Associazioni Provinciali Allevatori;

- b) proventi derivanti dalla fornitura di servizi e materiali resi alle Associazioni Provinciali Allevatori ed ai loro soci;
 - c) contributi pubblici in applicazioni delle leggi in materia zootecnica;
 - d) altri eventuali proventi.
2. In sede provinciale con:
- a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali per l'ammissione degli allevamenti al libro genealogico, per l'iscrizione dei singoli soggetti, per il rilascio dei certificati genealogici e di altri documenti;
 - b) contributi pubblici in applicazione alle leggi in materia zootecnica, secondo le determinazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni interessate;
 - c) altri eventuali proventi.

Capitolo VII

Disposizioni generali

Art. 26

1. Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del libro genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'A.N.A.Bo.Ra.Va, hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 27

1. Le modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 28

1. L'inseminazione artificiale come strumento della selezione, le prove di campo, le valutazioni genetiche per la produzione di latte e di carne, il trapianto embrionale, l'accertamento della genealogia, l'attitudine alla mungitura, sono regolate dalle apposite norme tecniche.

Art. 29

1. Le norme tecniche sono deliberate dalla CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
2. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

3. Le modifiche proposte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va, previo parere conforme della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera della CTC.

4. Entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

All.B**Disciplinare del libro genealogico
della razza bovina valdostana
Norme tecniche di selezione****Art. 1**

1. Le presenti norme tecniche di selezione fanno parte integrante del disciplinare del libro genealogico della Razza Valdostana a norma dell'art. 29 del disciplinare medesimo, sono elaborate dalla CTC dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CAPITOLO I**Art. 2*****Finalità della selezione***

1. La Razza Valdostana si propone come animale adatto alla valorizzazione dei pascoli di collina, di media e alta montagna; è di struttura, peso e taglia medi; ha buona nevrilità, ed è adatta alla utilizzazione dei foraggi aziendali. La selezione della Razza Valdostana si prefigge di produrre bestiame sano, fecondo, longevo; con elevata produzione di latte ad alto titolo di grasso, proteine e ottime caratteristiche casearie; con buona produzione di carne; di corretta conformazione e di robusta costituzione.
2. Per la Razza Valdostana Pezzata Nera-Castana è oggetto di considerazione anche il carattere di combattività.

Art. 3

Caratteri morfologici

Valdostana pezzata rossa

Mantello e pigmentazione: il mantello è pezzato rosso carico con sfumature tendenti al violetto. Esistono talune variazioni nel colore del mantello, che vanno dal rosso carico al rosso chiaro; le mucose apparenti sono depigmentate e rosee; corna e unghioni sono giallastri.

Testa: generalmente bianca con le orecchie rosse; sono per lo più bianchi il ventre, le regioni libere degli arti e parte della coda. Espressiva, distinta di portamento vivace. Nel toro corta e di media grossezza, allungata nella vacca, femminile, con fronte larga e profilo diritto.

Pelle: fine, morbida ed elastica.

Faccia: diritta.

Occhi: grandi e vivaci.

Guance: larghe e robuste.

Naso: a profilo diritto con narici ampie.

Musello: pronunciato con labbra grosse, depigmentato, roseo.

Bocca: ampia e larga.

Orecchie: corte e sottili.

Corna: leggere e giallastre; nella vacca fini, dirette in avanti verso

l'alto; nel toro corte, dirette lateralmente, con punta in avanti;

Collo: ben unito alle spalle e al petto. Nella vacca mediamente lungo, con numerose pliche verticali; nel toro più corto, con poca coppa;

Giogaia: appena pronunciata nella vacca, di medio sviluppo nel toro;

Garrese: serrato nelle vacche, largo e muscoloso nei maschi;

Torace: profondo, ampio, lungo, costole ben spaziate, lunghe ed inclinate all'indietro, senza vuoto retroscapolare;

Spalla: leggera, larga, con giusta inclinazione, aderente al tronco;

Dorso: forte, muscoloso e diritto, linea superiore orizzontale;

Lombi: larghi, robusti e allineati con il dorso;

Ventre: di sviluppo regolare, non cascante;

Groppa: ben attaccata alla regione lombare, larga, lunga, spina sacrale talvolta moderatamente rilevata;

Cosce: mediamente muscolose, arrotondate, ben distese;

Natiche: ben discese, con profilo convesso nei tori;

Coda: ben attaccata, non rilevata o infossata fra le punte delle natiche, sottile e fine;

Arti: brevi e robusti, con articolazioni ampie, con regolare appiombio; garretti robusti con giusta angolazione, stinchi corti e solidi, pastoia di giusta lunghezza e inclinazione. Unghioni serrati e con tessuto corneo compatto;

Andatura: sciolta, svelta, e corretta;

Caratteri di mascolinità e femminilità

Maschio: spiccata mascolinità, non disgiunta da distinzione e finezza; forte sviluppo delle masse muscolari, testicoli ben sviluppati e di uguale volume. Il criptorchidismo ed il monorchidismo sono motivo di esclusione dal libro genealogico.

Femmina: spiccata femminilità, accompagnata da una costituzione leggera e robusta, con un buon sviluppo delle masse muscolari. Buoni i caratteri lattiferi rilevabili da una mammella voluminosa con ampia base di attacco, con tessuto morbido ed elastico, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli bene distanziati e di giusto sviluppo.

Valdostana castana e pezzata nera

Mantello e pigmentazione: i pigmenti fondamentali, nero e rosso si combinano nel mantello in modo continuo dal tutto nero al fulvo; nel mantello castano può essere presente il gene della pezzatura. Il mantello pezzato nero ha il solo pigmento nero ed è presente la pezzatura bianca; frequente è la stella in fronte. Le mucose e gli unghioni generalmente sono di color nero-ardesia; la testa è pigmentata;

Testa: corta, con espressione distinta e vigorosa, con fronte larga;

Faccia: diritta;

Occhi: vivaci;

Guance: larghe e robuste;

Naso: a profilo diritto con narici ampie;

Musello: pronunciato con labbra grosse;

Bocca: ampia e larga;

Orecchie: corte;

Corna: generalmente nere, forti e robuste; nelle vacche dirette in avanti verso l'alto; nel toro dirette lateralmente;

Collo: ben unito alla spalla e al petto. Molto robusto e muscoloso; nel toro è presente la coppa;

Giogaia: mediamente sviluppata sia nella vacca che nel toro;

Garrese: moderatamente largo nelle vacche, largo e robusto nel toro;

Torace: profondo ampio e lungo;

Spalle: forti, muscolose, con giusta inclinazione e aderenti al torace;

Dorso: diritto, muscoloso e piuttosto largo;

Lombi: larghi, forti e allineati con il dorso;

Ventre: di sviluppo regolare, non cascante;

Groppa: lunga, larga, regolare, con spina sacrale moderatamente rilevata ma non alta;

Coscia: arrotondata e muscolosa;

Natiche: ben discese, con profilo convesso;

Coda: ben attaccata, mediamente fine;

Arti: brevi e vigorosi, in appiombio; stinchi corti, pastoia solida e di giusta inclinazione; garretti robusti con giusta

angolazione; unghioni serrati e duri;
Andatura: svelta, sicura, sciolta;

Caratteri di mascolinità e femminità

Maschio: evidente mascolinità; forte sviluppo delle masse muscolari sia nella regione anteriore che in quella posteriore; testicoli ben sviluppati e di uguale volume. Il criptorchidismo è motivo di esclusione dal libro genealogico.

Femmina: costituzione robusta; buon sviluppo delle masse muscolari; lineamenti femminili marcati con una mammella abbastanza voluminosa, con buona base di attacco, con tessuto spugnoso ed elastico, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli uniformi, di giusto sviluppo e ben piazzati. E' gradita l'attitudine alla combattività.

Art. 4

Valutazione morfologica

1. La valutazione morfologica dei riproduttori di Razza Valdostana viene effettuata dagli esperti di razza abilitati dall'Associazione Nazionale di Razza.
2. Le valutazioni morfologiche ordinarie sono obbligatorie e vengono effettuate d'ufficio ogni anno.
3. La valutazione morfologica della Valdostana utilizza il metodo lineare approvato dalla CTC con le seguenti modalità:
 - tutte le vacche, che hanno partorito almeno una volta, figlie di tori provati e non provati geneticamente per la produzione di latte, devono essere descritte morfologicamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate sull'apposita scheda di valutazione predisposta dall'UC;

- tutti i tori da iscrivere al Registro Genealogico Tori (RGT) vengono valutati morfologicamente in tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate sull'apposita scheda di valutazione predisposta dall'UC solo al compimento del 8° mese d'età.
4. Per le madri di toro e per i riproduttori in prova di progenie va rilevata l'attitudine alla mungibilità.
 5. La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo parto, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e comunque prima del 6° mese di lattazione.
 6. Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione corporea.
 7. Le ripunteggiature sono considerate valutazioni straordinarie e come tali vanno richieste all'UC dell'Associazione Nazionale tramite l'Associazione Periferica.
 8. La valutazione morfologica viene espressa mediante una valutazione relativa al giudizio complessivo sia per il toro che per la vacca:
 - quattro punteggi relativi ai caratteri riassuntivi: mole, muscolosità, forma e mammella per la vacca;
 - tre punteggi relativi ai caratteri riassuntivi: mole, muscolosità e forma per il toro.
 9. Il punteggio va da 1 a 5.

Art. 5

Obiettivi della selezione

1. Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono, gerarchicamente indicati, i seguenti:

- a) il miglioramento della quantità di latte e delle sue caratteristiche fisiche e chimiche in funzione della resa casearia;
- b) il miglioramento della quantità della carne prodotta e la qualità stimata della carcassa;
- c) il mantenimento della variabilità genetica;
- d) il mantenimento delle altre caratteristiche positive.

Art. 6

Strumenti della selezione

1. La selezione della Razza Valdostana si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) i controlli funzionali per il latte (quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine);
 - b) la rilevazione della velocità di mungitura;
 - c) la rilevazione della persistenza di lattazione;
 - d) la valutazione morfologica;
 - e) la rilevazione della combattività (per la razza Valdostana-Pezzata Nera- Castana);
 - f) gli indici genetici toro e vacca per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia; gli indici genetici morfologici; l'indice combattività (per la razza Valdostana-Pezzata Nera-Castana);
 - g) gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di resa casearia; gli indici genetici morfologici; l'indice combattività (per la razza Valdostana-Pezzata Nera-Castana);
 - h) le tipizzazioni genotipiche degli animali;
 - i) la prova di accrescimento in stazione per i riproduttori.
2. I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla CTC che ne cura l'aggiornamento.

Art. 7

Strutture della selezione

1. Le strutture per la selezione della Razza Valdostana sono:
 - a) gli allevamenti di bovini di Razza Valdostana aderenti ai controlli funzionali;
 - b) gli uffici del libro genealogico;
 - c) il Centro Genetico sede del performance-test e suoi annessi;
 - d) il Centro di produzione di materiale seminale;

2. La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei tori in inseminazione naturale ed artificiale sono stabilite dalla CTC che ne cura l'aggiornamento.

CAPITOLO II

Requisiti per l'iscrizione al libro genealogico.

Art. 8

Registro genealogico giovane bestiame

1. Vengono iscritti alla nascita tutti i soggetti nati negli allevamenti del libro genealogico con genitori e nonni paterni e materni iscritti ad un registro.

Art. 9

Registro genealogico supplementare giovane bestiame

1. Vengono iscritte tutte le femmine nate negli allevamenti del libro genealogico con ascendenza incompleta o mancante.

Art. 10

Registro genealogico vacche (RGV)

1. Nel Registro Genealogico Vacche sono iscritte al primo parto tutte le bovine così come indicate all'art. 10 del disciplinare di base del libro genealogico.

Art. 11

Registro genealogico supplementare vacche (RGSV)

1. Nel Registro Genealogico Supplementare Vacche A e B sono iscritte tutte le bovine con i requisiti indicati all'art.11 del disciplinare del libro genealogico ed in possesso di requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al Registro Genealogico Vacche (RGV).

Art. 12

Vacche madre di toro

1. Le bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche (RGV) e al Registro Genealogico Supplementare

Vacche A (RGSV A) possono ricevere la qualifica di vacca madre di toro per fecondazione naturale se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) *Genealogici*: provenire dal Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) o dal Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame A (RGSGB A).
- b) *Genetici*: avere indice genetico composto positivo.
- c) *Morfologici*: aver ottenuto un punteggio totale in giudizio complessivo di almeno punti 3.

2. Le bovine iscritte a questo registro genealogico possono ricevere la qualifica di vacca madre di toro per fecondazione artificiale se in possesso di tutti i seguenti requisiti.

- a) *Genealogici*: provenire dal Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) o dal Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame A (RGSGB A).
- b) *Genetici*: avere indice genetico composto positivo, calcolato dall'UC, rientranti nel miglior 5% degli indici relativi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla CTC.
- c) *Morfologici*: aver ottenuto un punteggio totale in giudizio complessivo di almeno punti 3.

Art. 13

Registro genealogico tori (RGT)

1. Valdostana Pezzata Rossa.

- a) Per la fecondazione artificiale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
 - età minima 8 mesi;
 - provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame;
 - con deposito della formula del DNA comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita;

- qualifica morfologica minima in giudizio complessivo di almeno punti 3;
 - soggetto che alla nascita abbia madre con indice genetico composto positivo;
 - positivo alla prova di performance;
 - idoneo alla prova della funzionalità sessuale.
- b) Per la fecondazione naturale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
- età minima 8 mesi;
 - provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame;
 - con deposito della formula del DNA comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita;
 - qualifica morfologica minima in giudizio complessivo di almeno punti 3;
 - soggetto che alla nascita abbia madre con indice genetico composto positivo;
 - soggetto con indice genetico composto positivo e madre con indice genetico composto pur negativo, ma non inferiore a 0,5 unità DS dalla media degli indici genetici delle vacche vive nell'anno di riferimento.

2. Valdostana Pezzata Nera-Castana.

1. Per la fecondazione artificiale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
- età minima 8 mesi;
 - provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame;
 - con deposito della formula del DNA comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita;
 - qualifica morfologica minima in giudizio complessivo di almeno punti 3;

- soggetto che alla nascita abbia madre con indice genetico composto positivo;
 - positivo alla prova di performance;
 - idoneo alla prova della funzionalità sessuale.
2. Per la fecondazione naturale vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:
- età minima 8 mesi;
 - provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame
 - con deposito della formula del DNA comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita
 - qualifica morfologica minima in giudizio complessivo di almeno punti 3;
 - soggetto che alla nascita abbia madre con indice genetico composto positivo.
 - soggetto con indice genetico composto positivo e madre con indice genetico composto pur negativo, ma non inferiore a 0,5 unità deviazione standard dalla media degli indici genetici delle vacche vive nell'anno di riferimento.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

All.C**Libro genealogico della razza bovina Valdostana
Disciplinare del Corpo degli esperti di razza****Art. 1**

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, secondo quanto previsto dagli Art. 3-7 del Disciplinare del Libro genealogico, istituisce il "Corpo degli Esperti di Razza".

Art. 2

1. Responsabile del funzionamento del Corpo degli Esperti è l'UC del libro genealogico, il quale a seconda delle varie esigenze organizza periodicamente l'attività.
2. In particolare dovrà seguire il comportamento degli esperti nell'espletamento del loro lavoro per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio.

Art. 3

1. Gli esperti di razza hanno il compito della valutazione morfologica dei maschi e delle femmine da iscrivere al libro genealogico secondo quanto disposto dalle "Norme Tecniche" e la valutazione dei bovini presentati alle mostre e ai concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.
2. L'attività di valutazione morfologica e di giudizio in situazioni diverse da quelle riconosciute dal libro genealogico deve essere preventivamente autorizzata dall'UC.

Art. 4

1. Viene nominato esperto di razza chi supera l'esame teorico-pratico al termine degli appositi corsi predisposti dalla CTC.

2. Le domande per l'ammissione all'esame, tramite le Associazioni Provinciali Allevatori previo parere della Sezione di razza, dovranno essere dirette all'Associazione Nazionale la quale, esaminate le domande stesse e le eventuali documentazioni pervenute, deciderà sull'ammissione o meno del candidato.

Art. 5

1. La commissione esaminatrice sarà nominata dalla CTC e sarà composta dal Direttore dell'Associazione o suo delegato e da 2 esperti designati dalla CTC stessa.
2. La Commissione esaminatrice con proprio giudizio insindacabile stabilirà l'idoneità del candidato.

Art. 6

Esame teorico

1. L'esame teorico per la nomina ad Esperto di Razza verterà sui seguenti argomenti:
 - a) elementi di anatomia, di zoognostica, di fisiologia e meccanica animale;
 - b) caratteristiche della razza Valdostana Pezzata Rossa, Castana-Pezzata Nera e finalità della selezione;
 - c) Statuto dell'Associazione Nazionale, disciplinare del libro genealogico, regolamenti delle manifestazioni zootecniche ufficiali.
2. I candidati, che a giudizio della Commissione esaminatrice saranno ritenuti idonei nella prova teorica, verranno ammessi agli esami pratici.

Art. 7

Esame pratico

1. L'esame pratico per la nomina ad Esperto si svolgerà nel corso di prove in campo, in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti.
2. Gli esami verteranno sui metodi di valutazione morfologica della razza con relativo commento.
3. I criteri di svolgimento della prova pratica verranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Art. 8

1. La nomina degli Esperti di Razza è di competenza della CTC il quale proclamerà "Esperto di Razza" i candidati dichiarati idonei dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 9

1. La revoca della nomina di "Esperto di Razza" è deliberata dalla CTC.
2. Le Associazioni Provinciali, l'UC e gli allevatori hanno la possibilità di segnalare gli Esperti che adottano comportamenti non rispettosi delle regole professionali.

Art. 10

1. L'Esperto deve svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole professionali.
2. L'Esperto deve motivare con sobrietà e proprietà di espressione i giudizi emessi.
3. L'Esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato designato, deve dare tempestiva comunicazione all'Associazione.
4. L'Esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

Art. 11

1. L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

All.D

Disciplinare per i controlli genetici in stazione della razza bovina Valdostana

Art. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) è responsabile della gestione e del funzionamento della stazione di controllo genetico ufficiale della razza bovina Valdostana nonché della elaborazione dei dati raccolti e della pubblicazione dei risultati.

Art. 2

1. Al controllo sono ammessi esclusivamente i soggetti della razza Valdostana iscritti al libro genealogico.
2. Al fine di mantenere ampia la base genetica è previsto l'ingresso in stazione di un limitato numero di soggetti, comunque in percentuale non superiore al 25% degli ingressi, provenienti da segnalazioni degli allevatori.
3. I soggetti che l'allevatore intende conferire in stazione devono presentare i requisiti previsti dalle norme tecniche del libro genealogico ed essere, preferibilmente, figli di tori che funzionano in monta naturale e di vacche di particolare pregio zootecnico (produzione, fertilità, rusticità).

Art. 3

1. La segnalazione, la scelta e il ritiro presso gli allevamenti dei soggetti da controllare in stazione sono organizzati secondo norme operative stabilite dall'UC del libro genealogico e comunicate dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. ed alle Associazioni Provinciali.

2. I vitelli sono reclutati suddivisi in 4 cicli:
I° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di novembre
II° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di dicembre
III° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di gennaio
IV° ciclo - ritiro dei soggetti nel mese di febbraio
3. vengono costituiti 4 cicli all'anno ciascuno formato da 20-25 soggetti nati nell'arco di uno stesso mese. L'età di ingresso in stazione è compresa fra i 20 e i 60 giorni.

Art. 4

1. I soggetti in ingresso nella stazione di controllo genetico vanno a costituire gruppi di contemporanei che dopo un periodo di quarantena di almeno 40 giorni ed un periodo di adattamento - svezzamento di almeno 50 giorni, iniziano il controllo ad una età media di 150 giorni.
2. Il periodo di controllo (performance) ha una durata di 26 settimane.

Art. 5

1. I soggetti sottoposti a prova in stazione vengono controllati per i caratteri relativi a:
 - a) velocità di accrescimento
 - b) sviluppo masse muscolari
 - c) correttezza morfofunzionale
2. A tal fine i soggetti vengono pesati all'ingresso in stazione, alla fine della quarantena, all'inizio e alla fine del controllo, nonché ogni quattro settimane durante il periodo di controllo.

Art. 6

1. Non saranno ammessi alla fase di controllo i soggetti per i quali non sia stata confermata la paternità e maternità mediante analisi del DNA soggetti con anomalie cromosomiche e i soggetti che manifestano caratteristiche morfofunzionali indesiderabili.

2. Tali soggetti non potranno essere adibiti alla riproduzione.

Art. 7

1. Gli accrescimenti e i giudizi sullo sviluppo muscolare dei soggetti dovranno essere elaborati statisticamente in modo da rimuovere gli effetti di natura ambientale.
2. Essi dovranno venire riassunti in un indice genetico esprimente la deviazione di ogni soggetto dalla media del gruppo di contemporanei provati cui esso appartiene.
3. I soggetti con indice genetico positivo e con valutazione morfologica avente la qualifica di almeno punti 3, potranno essere adibiti alla fecondazione artificiale secondo le esigenze della selezione.
4. I restanti soggetti potranno essere avviati alla fecondazione naturale.

Art. 8

1. Al termine del controllo in stazione, i soggetti approvati per la fecondazione artificiale vengono sottoposti alla prova della funzionalità sessuale con l'obiettivo di verificare la fertilità e la congelabilità del seme.
2. I soggetti il cui seme, pur essendo fertile non è congelabile e pertanto non utilizzabile per la fecondazione artificiale, possono essere adibiti alla fecondazione naturale.

Art. 9

1. I requisiti sanitari richiesti ai soggetti e agli allevatori utenti del controllo genetico, nonché agli aspetti riguardanti la gestione sanitaria della stazione, sono dettati, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle indicazioni impartite dall'UC del libro genealogico.

Art. 10

1. I soggetti in stazione vengono alimentati secondo un piano alimentare definito dalla CTC del libro genealogico.

Art. 11

1. I risultati dei controlli sono pubblicati periodicamente dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Valdostana.

Art. 12

1. Al finanziamento dell'attività della stazione di controllo genetico si provvede ai sensi dell'ART.25 del disciplinare del libro genealogico.
2. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'A.N.A.Bo.Ra.Va. previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.
3. Le modifiche anzidette entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario a quest'ultimo.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

